



TRIBUNALE DI COMO

Il Presidente del Tribunale,

visto il DL 18/20;

rilevato che l'art. 83 comma 5 prevede che, nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h);

dato atto che il menzionato art. f) prevede la possibilità di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

richiamato il provvedimento del direttore Generale S.I.A. del 20 marzo 2020 in cui si prevede che:

- le udienze civili possano svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione: *Skype for Business; Teams*.
- le udienze penali di cui al dodicesimo comma dell'art. 83 del Decreto Legge 17 maggio 2020, n. 18, si svolgano, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell'art. 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto sopra indicati laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il

Decreto n. 15/2020

numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

a u t o r i z z a

i giudici del settore civile, lavoro e penale ad utilizzare, previa verifica della concreta fattibilità tecnica, per l'attività di udienza dei procedimenti ricompresi nel comma 3 dell'art. 83, così come integrato dalle disposizioni della circolare interna 19 marzo 2020, i sistemi informatici meglio sopra indicati

a v v i s a

che lo svolgimento dell'udienza dovrà, in ogni caso, avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice farà comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice darà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà come di tutte le ulteriori operazioni;

autorizza altresì

lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Si comunichi ai giudici, all'Ordine degli Avvocati e alle cancellerie competenti.

Como 25 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale

Dott. Ambrogio Ceron

